Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 12 MARZO 1982:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 23 dicembre 1981, n. **2/1.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

(828)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1040**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 114 a 127, relativi alle scuole di perfezionamento annesse alla facoltà di lettere e filosofia, sono sostituiti dai seguenti:

Sezione II

Scuole di perfezionamento annesse alla facoltà di lettere e filosofia

Art. 114. — Alla facoltà di lettere e filosofia sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento:

1) la scuola di perfezionamento in filologia classica;

2) la scuola di perfezionamento in filologia moderna;

3) la scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali;

4) la scuola di perfezionamento in archeologia;

5) la scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche;

6) la scuola di perfezionamento in storia delle arti;

7) la scuola di perfezionamento in filosofia.

Art. 115. — Ciascuna scuola rilascia, al termine del corso, un diploma di perfezionamento che reca l'indicazione della scuola frequentata.

Art. 116. —Per lo svolgimento della loro attività le scuole di perfezionamento si avvalgono delle strutture dei corrispondenti istituti della facoltà, e precisamente:

1) la scuola di perfezionamento in filologia classica si avvale delle strutture dell'istituto di filologia classica;

2) la scuola di perfezionamento in filologia moderna si avvale delle strutture dell'istituto di lingue e letterature straniere;

3) la scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali si avvale delle strutture dell'istituto di orientalistica;

4) la scuola di perfezionamento in archeologia si avvale delle strutture dell'istituto di archeologia;

5) la scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche si avvale delle strutture dell'istituto di storia;

6) la scuola di perfezionamento in storia delle arti si avvale delle strutture dell'istituto di storia dell'arte;

7) la scuola di perfezionamento in filosofia si avvale delle strutture dell'istituto di filosofia.

Art. 117. — Ogni scuola organizza appositi corsi, sia disciplinari sia inter-disciplinari, destinati in modo specifico ai propri iscritti; organizza inoltre corsi di didattica delle discipline ad essa afferenti o di attività pratiche e iniziative collaterali, come conferenze e seminari di docenti di altre università italiane e straniere.

Art. 118. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filologia classica:

1° *Anno*:

linguistica comparata;
linguistica applicata e didattica delle lingue classiche;
manoscritti greci e latini;
tradizione e critica del testo;
storia della filologia classica;
retorica e stilistica;
storia dei generi letterari;
storiografia classica e cristiana;
civiltà micenea;
religioni del mondo classico;
storia sociale del mondo antico;
politica ed economia del mondo antico;
civiltà tardo-antica e altomedioevale;
origini cristiane;
letteratura e civiltà bizantina.

2° *Anno*:

dialetti greci;
epica e lirica greca arcaica;
greco classico ed ellenistico;

greco biblico;
dialetti italici;
latino dell'età repubblicana;
latino dell'età imperiale;
latino tardo-antico e cristiano;
civiltà ellenistica;
storia del Cristianesimo antico;
epigrafia ed antichità greche;
epigrafia ed antichità latine;
grammatici e lessicografi greci e latini;
lessicografia delle lingue classiche;
prosodia e metrica classica;
papiri classici e cristiani;
storia del teatro e dello spettacolo nell'antichità classica.

Art. 119. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filologia moderna:

1° *Anno*:

esegesi e critica del testo;
teoria della letteratura;
storia dei generi letterari;
retorica e stilistica;
poetica (oppure prosodia e metrica - storia delle poetiche);
narratologia;
storia delle istituzioni letterarie e culturali;
metodi della ricerca dialettologica (oppure dialetti italiani moderni);
storia della linguistica;
linguistica comparata;
linguistica italiana;
fonetica e fonologia;
lingue e letterature neo-latine;
cultura e comunicazione di massa.

2° *Anno*:

civiltà letteraria del medioevo;
civiltà letteraria del Rinascimento;
civiltà letteraria dell'età moderna;
civiltà letteraria dell'età contemporanea;
storiografia letteraria;
comparatistica;
didattica dell'italiano;
didattica delle lingue straniere moderne (oppure glottodidattica);
storia della critica letteraria moderna e contemporanea;
sociologia dell'arte e della letteratura;
tradizioni popolari;
modelli grammaticali;
lessicologia e semantica;
linguistica antropologica e sociologica (oppure etnolinguistica);
fondamenti psicologici del linguaggio;
paleografia, codicologia, filologia musicale } aggiuntivi.

Art. 120. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali:

1° *Anno*:

filologia biblica;
lingua e letteratura siriaca;
storia del tardo giudaismo;
sanscrito;
lingua e letteratura hindi;
iranistica;
lingua e letteratura giapponese;
lingua e letteratura cinese;
lingua e letteratura coreana;
storia del Giappone;
storia della Cina.

2° *Anno*:

storia delle origini ebraiche;
lingua e letteratura ugaritica;
letteratura ebraica medioevale e moderna;
letteratura caraitica;
epigrafia semitica;
lingua e letteratura pali;
lingua e letteratura tamil;
storia dell'India moderna;
estetica e filosofia del linguaggio nell'India antica;
sinologia;
storia dell'estremo Oriente moderno e contemporaneo;
storia del teatro giapponese.

Art. 121. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in archeologia:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) storia dell'arte medioevale e moderna;
4) estetica;
5) antichità greche e romane;
6) topografia dell'Italia antica;
7) archeologia delle province romane;
8) etruscologia ed archeologia italica;
9) archeologia cristiana;
10) paletnologia;
11) numismatica;
12) epigrafia greca;
13) epigrafia latina;
14) egittologia;
15) archeologia orientale;
16) storia orientale antica;
17) indologia;
18) filologia iranica;
19) storia dell'arte islamica;
20) storia e stili dell'architettura.

Insegnamenti aggiuntivi:

1) tecnica dello scavo;
2) restauro delle opere d'arte e museografia;
3) elementi di disegno e di rilievo;
4) restauro dei monumenti;
5) storia greca;
6) storia romana.

Di tali insegnamenti quelli ai numeri 3) e 4) solo per gli iscritti provenienti dalla facoltà di lettere, quelli ai numeri 5) e 6) solo per i provenienti dalla facoltà di architettura.

La scuola di perfezionamento comprende tre indirizzi:

1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
2) archeologia italica;
3) archeologia orientale.

Indirizzo di archeologia e storia dell'arte greca e romana:

Insegnamenti fondamentali:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) storia e stili dell'architettura;
4) storia dell'arte medioevale e moderna;
5) estetica.

Insegnamenti complementari:

1) antichità greche e romane;
2) etruscologia e archeologia italica;
3) topografia dell'Italia antica;
4) archeologia delle province romane;
5) numismatica;
6) egittologia;
7) archeologia orientale;
8) epigrafia greca;
9) epigrafia latina.

Indirizzo di archeologia italica:

Insegnamenti fondamentali:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) paletnologia;
4) topografia dell'Italia antica;
5) etruscologia ed archeologia italica.

Insegnamenti complementari:

1) archeologia cristiana;
2) storia e stili dell'architettura;
3) antichità greche e romane;
4) numismatica;
5) epigrafia greca;
6) epigrafia latina;
7) archeologia delle province romane;
8) storia dell'arte medioevale e moderna.

Indirizzo di archeologia orientale:

Insegnamenti fondamentali:

1) archeologia orientale;
2) archeologia e storia dell'arte greca;
3) storia orientale antica;
4) indologia;
5) storia dell'arte islamica.

Insegnamenti complementari:

1) filologia iranica;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia delle province romane;
4) numismatica;
5) egittologia;
6) storia dell'arte medioevale e moderna;
7) epigrafia greca.

Gli iscritti alla scuola di perfezionamento in archeologia possono scegliere uno dei tre indirizzi previsti. Debbono sostenere sette esami per ciascun indirizzo, di cui cinque fondamentali e due complementari a scelta. Debbono altresì seguire i corsi degli insegnamenti aggiuntivi, sui quali sosterranno un colloquio prima dell'esame fondamentale di archeologia dell'indirizzo prescelto.

Gli iscritti dovranno sottoporre entro il 31 gennaio del primo anno di corso, all'approvazione del direttore della scuola, il programma degli esami che intendono superare, con la facoltà di scegliere due insegnamenti complementari diversi da quelli dell'indirizzo prescelto.

Art. 122. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche:

1° *Anno*:

esegesi delle fonti letterarie per la storia del mondo antico;
esegesi delle fonti documentarie per la storia del mondo antico;
esegesi delle fonti letterarie per la storia del mondo medioevale;
esegesi delle fonti documentarie per la storia del mondo medioevale;
fonti per lo studio della storia contemporanea;
metodologie della storia economica del mondo antico;
metodologie della storia economica dal medioevo alla rivoluzione industriale;
metodologie della storia economica contemporanea;
tecniche di analisi quantitativa per la ricerca storica;
metodologia della storia delle istituzioni medioevali;
metodologia della storia delle istituzioni dell'età moderna;
semiologia grafica per l'analisi territoriale;
tecniche di analisi quantitativa per la geografia;
storia della geografia e del pensiero geografico;
storia dei movimenti rivoluzionari dei secoli XIX e XX.

2° *Anno*:

storia della storiografia sul mondo antico;
storia della storiografia sul mondo medioevale;
storia della storiografia moderna e contemporanea;
storia sociale dell'istruzione;
storia delle istituzioni giudiziarie e amministrative dell'età contemporanea;
storia dell'illuminismo e della rivoluzione francese;
storia della riforma e della controriforma;
processi di diffusione della cultura nel mondo antico e medioevale;
processi di diffusione della cultura del mondo moderno;
metodologie per la storia della scienza, delle tecniche e della cultura materiale;
metodologia della ricerca geografica urbana;
metodologia della ricerca geografica agraria;
metodologia della ricerca ecologica;
storia delle istituzioni parlamentari;
didattica della storia;
didattica della geografia.

Art. 123. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in storia delle arti:

1° *Anno*:

metodologia delle discipline archeologiche;
archeologia medioevale dell'area padana;

storia della miniatura;
metodologia della ricerca storico-artistica;
storia dell'arte dell'età romanica e gotica;
storia dell'arte del Rinascimento;
storia dell'arte dell'età barocca;
storia dell'arte del secolo XIX;
storia del disegno;
museografia e tutela del territorio.

2° *Anno*:

storia della cultura materiale dell'area padana;
storia dell'urbanistica;
storia dell'architettura;
storia del pensiero estetico del secolo XVIII-XIX;
estetica musicale;
musicologia;
storia del melodramma;
storia e tecniche dello spettacolo;
filmologia;
teorie artistiche contemporanee.

Art. 124. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filosofia:

1° *Anno*:

antropologia filosofica;
teorie logiche;
storia delle teorie morali;
storia delle poetiche e delle teorie estetiche;
storia e metodi della storiografia filosofica;
storia e tradizione del pensiero classico;
storia del pensiero sei-settecentesco;
storia del pensiero dell'età romantica.

2° *Anno*:

epistemologia e metodologia delle scienze fisiche;
epistemologia e metodologia delle scienze biologiche;
epistemologia e metodologia delle scienze storico-sociali;
filosofia della matematica;
teorie generali della comunicazione;
teorie generali della società e della cultura;
indirizzi e problemi della filosofia contemporanea;
didattica della filosofia.

Art. 125. — Ogni scuola è diretta da un comitato direttivo composto da cinque professori ufficiali di discipline che rientrino nell'ambito degli interessi di ricerca specifici della scuola, anche appartenenti ad altra facoltà, e designato per la durata di un triennio dal consiglio di facoltà di lettere e filosofia. In caso di dimissioni, di collocamento a riposo o di decesso di un membro del comitato si procede alla sua sostituzione mediante designazione di un nuovo membro, il quale cessa dall'ufficio al termine del mandato triennale del comitato.

Art. 126. — Il comitato direttivo stabilisce annualmente l'elenco dei corsi impartiti, li affida a uno o più docenti, anche di altra facoltà o (quando occorra) di altra università, discute e approva i programmi, determina annualmente il numero massimo delle iscrizioni, e in generale sovraintende al coordinamento dell'attività didattica e scientifica. Al termine di ogni anno accademico il comitato direttivo presenta all'esame e all'approvazione del consiglio di facoltà una relazione sul funzionamento della scuola.

Art. 127. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore rappresenta la scuola; presiede le riunioni del comitato direttivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni; tiene i rapporti con la facoltà e con gli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 128. — Possono essere ammessi:

1) alla scuola di perfezionamento in filologia classica i laureati in lettere con indirizzo classico;

2) alla scuola di perfezionamento in filologia moderna i laureati in lettere e in lingue e letterature straniere moderne (con indirizzo europeo), nonché i laureati in materie letterarie presso la facoltà di magistero e i laureati in lingue e letterature straniere presso qualsiasi facoltà;

3) alla scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali i laureati in lettere, in lingue e letterature straniere moderne (con indirizzo orientale);

4) alla scuola di perfezionamento in archeologia i laureati in lettere, e i laureati presso la facoltà di architettura;

5) alla scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche i laureati in lettere, in filosofia e in storia, nonché i laureati in scienze politiche (con indirizzo storico) e i laureati in materie letterarie presso la facoltà di magistero;

6) alla scuola di perfezionamento in storia delle arti i laureati in lettere, nonché i laureati in materie letterarie presso la facoltà di magistero;

7) alla scuola di perfezionamento in filosofia i laureati in filosofia, nonché i laureati in pedagogia presso la facoltà di magistero.

In casi eccezionali il consiglio di facoltà può autorizzare, su proposta del comitato direttivo della scuola, l'ammissione dei laureati in altro corso o in altra facoltà, purché il *curriculum* degli studi precedenti sia strettamente pertinente all'ambito di interessi della scuola di perfezionamento alla quale chiedono l'iscrizione.

Art. 129. — L'accoglimento della domanda d'iscrizione è subordinato all'accertamento — da parte del comitato direttivo — dell'idoneità del richiedente, da effettuarsi mediante l'esame dei titoli didattici e scientifici presentati e mediante un apposito colloquio, che deve essere sostenuto non oltre il 30 novembre.

Art. 130. — La durata di ogni scuola è biennale; non sono consentite né abbreviazioni di corso né l'ammissione ad anno superiore al primo.

Art. 131. — Gli iscritti alle scuole sono tenuti:

a) a frequentare annualmente almeno tre insegnamenti compresi tra i corsi organizzati dalla scuola per l'anno al quale sono iscritti, sulla base di un piano di studi approvato dal comitato direttivo;

b) svolgere una ricerca su un argomento che dev'essere stabilito entro il mese di aprile del primo anno di corso, e sul quale verterà la loro dissertazione finale.

L'argomento della ricerca dev'essere approvato dal comitato direttivo, il quale designa i docenti incaricati di seguirla.

Art. 132. — Al termine di ogni anno di corso gli iscritti sostengono gli esami relativi agli insegnamenti seguiti, e presentano una relazione sull'attività di ricerca condotta nel corso dell'anno. Gli esami sono sostenuti dinanzi a una commissione di tre professori ufficiali, nominata dal preside di facoltà su proposta del direttore della scuola. Il superamento degli esami e l'approvazione, da parte del comitato direttivo, della relazione sull'attività di ricerca sono condizioni per il passaggio all'anno successivo.

Art. 133. — Al termine del biennio gli iscritti sostengono l'esame di diploma, presentando e discutendo una dissertazione sull'argomento della loro ricerca. L'esame di diploma è sostenuto dinanzi a una commissione di sette professori ufficiali (di cui almeno due di altra facoltà o di altra università), nominata dal rettore su proposta del preside di facoltà, sentito il parere del direttore della scuola.

Art. 134. — Il finanziamento di ogni scuola è assicurato dai proventi delle tasse e dei contributi:

Tasse studenti 1° *e* 2° *anno*:

tassa d'immatricolazione (solo per il primo anno)	L. 5.000
tassa d'iscrizione (primo e secondo anno)	» 18.000
contributi d'esercitazioni (primo e secondo anno)	» 30.000
contributi biblioteche e laboratorio (primo e secondo anno)	» 10.000
soprattassa (primo e secondo anno)	» 7.000

Tasse studenti fuoricorso: valgono le stesse tasse che per i relativi corsi di laurea della facoltà.

soprattasse esame di diploma (ultimo anno)	L. 3.000
tassa riscaldamento (annuo)	» 10.000
contributo infortunio (annuo)	» 300

La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.

Le scuole sono autorizzate a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni. I fondi relativi dovranno comunque essere iscritti nel bilancio dell'Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio **1982**
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* **391**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1041**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 266, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « farmacologia » e in « farmacia ospedaliera ».

Art. 1.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 267. — Alla facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in farmacologia.

Art. 268. — La scuola ha durata di due anni. Nel secondo anno di corso si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.

Art. 269. — Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, medicina veterinaria.

Art. 270. — I posti disponibili al primo anno sono venti; l'ammissione alla scuola è subordinata ad un concorso per titoli ed esami. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Possono essere ammessi al concorso i candidati che abbiano superato l'esame di fisiologia generale e di farmacologia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.

Art. 271. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia. Egli presiede il consiglio della scuola che è composto da vari insegnanti delle discipline del corso. I docenti sono proposti dal direttore e nominati della facoltà.

Art. 272. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) biometria e statistica;
2) patologia generale;
3) endocrinologia;
4) farmacologia generale;
5) farmacologia cellulare;
6) farmacologia biochimica;
7) tossicologia sperimentale;
8) microbiologia e igiene.

2° *Anno*:

indirizzo sperimentale:

1) radiochimica e radiobiologia;
2) disegno degli esperimenti;
3) studio della attività farmacologica;
4) immunochimica;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia;
7) interazione tra farmaci.

Indirizzo terapeutico:

1) disegno degli esperimenti;
2) farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata;
3) farmacologia cardiovascolare;
4) farmaci degli stadi dismetabolici;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale;
7) interazione tra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.

Art. 273. — I corsi tenuti da professori ufficiali, da liberi docenti e da esperti, sono integrati da esercitazioni pratiche di laboratorio.

Art. 274. — Il consiglio della scuola raccoglie e coordina programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami.

Art. 275. — Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza sia ai corsi che alle esercitazioni.

Art. 276. — Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno secondo l'ordine delle materie indicate agli articoli precedenti. Le commissioni degli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola.

Art. 277. — Le tasse e soprattasse sono fissate nella misura seguente:

tassa di immatricolazione . .	L. 5.000
tassa di iscrizione annuale .	» 18.000
soprattassa esame di profitto . .	» 7.000
soprattassa esame di diploma . . .	» 3.000

La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.

I contributi, che gli iscritti sono tenuti a pagare, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

Art. 278. — Alla fine del corso, gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento originale, attinente alle discipline del corso e in prove pratiche che dimostrino la preparazione dei candidati.

Art. 279. — Per quanto non segnalato dagli articoli soprariportati, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Pisa.

Art. 2.

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 280. — Alla facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Art. 281. — La scuola ha durata di due anni. Alla scuola possono essere iscritti i laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. I posti disponibili per il primo anno sono quindici. Non sono consentite abbreviazioni di corso. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per titoli ed esami.

Art. 282. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia. Egli presiede il consiglio della scuola che è composto dai vari insegnanti delle discipline del corso. I docenti sono proposti dal direttore e nominati dalla facoltà.

Art. 283. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) matematica e informatica;
2) patologia generale;
3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene;
7) tecnologia delle preparazioni magistrali.

2° *Anno*:

1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione dei farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti;
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.

Art. 284. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche di laboratorio. La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.

Art. 285. — Il consiglio della scuola raccoglie e coordina i programmi, determina l orario dei singoli insegnamenti e degli esami.

Art. 286. — Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno, secondo l'ordine delle materie precedentemente indicato. Le commissioni di esame di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola.

Art. 287. — Le tasse, soprattasse, sono fissate nella misura seguente:

tassa di immatricolazione . . . . . . L. 5.000
tassa di iscrizione annuale . . . . . » 18.000
soprattassa di esame di profitto . . . » 7.000
soprattassa di esame di diploma . . . » 3.000

La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.

I contributi a carico degli iscritti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

Art. 288. — Alla fine del corso, gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente in una dissertazione scritta su un argomento originale attinente alle discipline del corso, e in prove tecnico-pratiche.

Art. 289. — Per quanto non specificato negli articoli sopraelencati, si fa riferimento alle norme generali dello statuto della Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 396

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Gattinara.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Gattinara (Vercelli), rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative dell'8-9 giugno 1980, si è ben presto venuta a determinare una situazione di forti dissidi nell'ambito della maggioranza, culminata con le successive dimissioni del sindaco e di due assessori.

Nelle riunioni del 6 e 13 novembre 1981 il consiglio comunale non riusciva a provvedere alla loro sostituzione, nonostante le sollecitazioni del prefetto, il quale, come estremo tentativo, con decreto n. 5472 dell'11 gennaio 1982 notificato ai singoli consiglieri convocava d'ufficio quel civico consesso per i giorni 22 e 29 gennaio 1982, con l'esplicita diffida a provvedere a tali obbligatori adempimenti, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le sedute tenutesi il 22 e 29 gennaio 1982 risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Gattinara, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gattinara (Vercelli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Giuseppe Battaglia.

Roma, addì 20 febbraio 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gattinara (Vercelli) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e di due assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gattinara (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Battaglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982

PERTINI

ROGNONI

(1224)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Barni.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barni (Como) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Essendo scaduto il termine del 31 maggio 1981, entro il quale, ai sensi delle vigenti norme, avrebbe dovuto essere approvato il predetto documento contabile, l'organo regionale di

controllo convocava il consesso in parola per i giorni 26 e 30 ottobre 1981, in sedute rispettivamente di prima e seconda convocazione, per provvedere all'adempimento in questione con l'espressa avvertenza che, in caso contrario, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

La seduta consiliare all'uopo svoltasi in data 26 ottobre 1981 dava peraltro esito negativo.

Conseguentemente il comitato regionale di controllo, con decreto del 24 novembre 1981, nominava un commissario *ad acta* che, con provvedimento del 31 dicembre 1981, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Il prefetto di Como, pertanto, ritenendo essersi verificata la ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981, anche dopo la scadenza dei termini, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barni (Como) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea De Martino.

Roma, addì 20 febbraio 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Barni (Como) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barni (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea De Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982

PERTINI

ROGNONI

(1225)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° marzo 1982.

Data di inizio delle operazioni di catalogazione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stato istituito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva;

Visti i propri decreti del 16 agosto 1977 e del 15 settembre 1977 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 28 settembre 1977), nonché del 18 settembre 1979 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979), in cui si fa riserva di determinare, con successivi provvedimenti, la data di inizio delle operazioni di catalogazione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica, nonché dell'apposizione sugli stessi del numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

Visto il proprio decreto del 21 aprile 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980), con il quale sono determinate le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica e quelle relative al rifiuto;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, n. 1, della legge n. 110, di fissare la data di inizio delle operazioni di catalogazione;

Decreta:

Le operazioni di catalogazione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, avranno inizio il 1° ottobre 1982.

Agli effetti del settimo comma dell'art. 11 della stessa legge n. 110, il termine per l'apposizione sulle armi, di cui al comma precedente, del numero di iscrizione nel Catalogo nazionale decorre dalla data del 1° ottobre 1983.

Limitatamente ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle riproduzioni di armi antiche ad avancarica, il termine previsto dall'ottavo comma dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, decorre dalla indicata data del 1° ottobre 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ROGNONI

(1277)

DECRETO 2 marzo 1982.

Modalità di pubblicazione ed aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo con i modelli dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stato istituito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 1979 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979);

Visti i propri decreti del 21 aprile 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980) e del 1° marzo 1982 (pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*), con i quali sono state fissate rispettivamente le modalità per l'iscrizione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni delle armi antiche ad avancarica nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione e la data di inizio delle operazioni di catalogazione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, n. 3, della legge n. 110, di determinare le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo;

Decreta:

Art. 1.

L'aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo con i modelli dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica, si attua con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 28 settembre 1977), concernenti « Modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ».

Art. 2.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana devono essere indicati:

il numero progressivo d'iscrizione;

la descrizione sommaria dell'arma in base alle caratteristiche di essa quale: tipo, denominazione, calibro, specie e numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza totale dell'arma, sistema di funzionamento ed ogni altra particolarità strutturale di rilievo;

il produttore o l'importatore che ha inoltrato la domanda;

lo Stato o gli Stati in cui l'arma è prodotta o da cui è importata;

la classe cui l'arma è assegnata.

Art. 3.

Il Ministro dell'interno dispone la pubblicazione per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dei provvedimenti concernenti il rifiuto d'iscrizione o modifiche di iscrizioni nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di fucili da caccia ad anima liscia o di riproduzioni di armi antiche ad avancarica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1982

Il Ministro: ROGNONI

(1278)

DECRETO 8 marzo 1982.

Spesa media corrente pro-capite per l'anno 1980, su base nazionale e per classe di popolazione, dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 11-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, col quale la spesa corrente pro-capite dei comuni e delle province, su base nazionale e per classi di popolazione, deve essere stabilita con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982;

Ritenuto che, agli effetti del predetto decreto-legge, la spesa corrente deve essere desunta dal certificato finanziario di cui all'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazione, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e decurtata delle quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980;

Ritenuto altresì che i comuni devono essere suddivisi nelle classi demografiche stabilite dallo stesso art. 11-*bis* sulla base della popolazione al 31 dicembre 1980, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

Viste le segnalazioni relative alle quote consortili inviate dai comuni ai sensi dell'art. 12 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786;

Decreta:

Art. 1.

La spesa corrente pro-capite dei comuni nel 1980 è calcolata, agli effetti del predetto decreto-legge, sulla base della spesa corrente originariamente prevista nel titolo I del bilancio dell'esercizio 1980 desunta dal certificato finanziario presentato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 (cod. 78), diminuita delle quote consortili segnalate dagli enti stessi.

Art. 2.

La spesa corrente pro-capite di cui al precedente art. 1 è determinata nella seguente misura per ciascuna delle classi demografiche stabilite nel citato art. 11-*bis* sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1980, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica:

Classe di comuni	Spesa corrente pro-capite
Meno di 1.000 abitanti	217.480
da 1.000 a 1.999 abitanti	186.000
da 2.000 a 2.999 abitanti	188.091
da 3.000 a 4.999 abitanti	170.694
da 5.000 a 9.999 abitanti	167.387

Classe di comuni	Spesa corrente pro-capite
da 10.000 a 19.999 abitanti	195.960
da 20.000 a 59.999 abitanti	216.015
da 60.000 a 99.999 abitanti	280.462
da 100.000 a 249.999 abitanti	315.915
da 250.000 a 499.999 abitanti	441.319
da 500.000 abitanti ed oltre	543.842

Art. 3.

La spesa corrente pro-capite delle province desunte dai bilanci di previsione 1980 e calcolata con le modalità di cui al precedente art. 1, resta determinata in L. 60.899.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1982

Il Ministro: ROGNONI

(1279)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 marzo 1982.

Determinazione, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dell'importo complessivo delle disponibilità che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può mantenere presso le aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981);

Visto l'art. 40 della citata legge n. 119 che all'ottavo comma prevede che con decreto del Ministro del tesoro può essere variata la percentuale o il livello massimo della disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sè;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1981;

Considerata l'opportunità di aumentare da 200 a 370 miliardi il limite massimo che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può tenere presso le aziende di credito, al fine di garantire la funzionalità corrente dell'ente medesimo;

Decreta:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a tenere presso le aziende di credito disponibilità liquide per un importo complessivo non superiore a 370 miliardi di lire.

Gli amministratori dell'ente devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il limite di cui al primo comma.

Tutte le disponibilità che superino il limite di cui al primo comma debbono essere subito versate dall'INAIL nel conto corrente in essere presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1300)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 febbraio 1982.

Modificazioni alla tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il foglio n. 14996 in data 26 novembre 1981 con il quale la capitaneria di porto di Imperia ha proposto di unificare nella sigla IM l'individuazione delle navi minori e dei galleggianti iscritti presso quel compartimento marittimo, in sostituzione delle attuali sigle IM - PM (Imperia Porto Maurizio e IM - O (Iperia Oneglia), atteso che l'ufficio di proprieta navale è unico e che la doppia tenuta dei registri non ha alcuna ragione di essere, sia sotto il profilo dell'utilità che del contenuto;

Riconosciuta l'opportunità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Compartimento marittimo di Imperia

Le sigle si intendono così determinate:

IMPERIA - sigla assegnata: IM
SAN REMO - sigla assegnata: 1-IM
VENTIMIGLIA - sigla assegnata: 2-IM
DIANO MARINA - sigla assegnata: 3-IM

Art. 2.

Sono annullate le precedenti sigle IM - PM e IM - O attribuite rispettivamente a Imperia Porto Maurizio e a Imperia Oneglia con decreto ministeriale 30 ottobre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: PATRIARCA

(1243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo dell'accordo internazionale relativo alla creazione dell'Università della pace e della Carta dell'Università della pace (New York, 5 dicembre 1980).

Il 27 novembre 1981 è entrato in vigore per l'Italia l'accordo internazionale relativo alla creazione dell'Università della pace, in conformità all'art. 7 dell'accordo stesso.

ACCORD INTERNATIONAL PORTANT CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ POUR LA PAIX ET CHARTE DE L'UNIVERSITÉ POUR LA PAIX.

ACCORD INTERNATIONAL PORTANT CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ POUR LA PAIX

Les Etats parties au présent accord,

Rappelant que, par sa résolution 34/111 du 14 décembre 1979, l'Assemblée génerale de l'Organisation des Nations Unies a cree une commission internationale chargée, en collaboration avec le Gouvernement costa-ricien, de préparer l'organisation, la structure et la mise en route de l'Université pour la paix,

Désireux de donner effet aux recommandations de la Commission de l'Université pour la paix, approuvées par l'Assemblée générale à sa trente-cinquième session,

Sont convenus, conformément à la résolution 35/55 de l'Assemblée générale, du 5 décembre 1980, de ce qui suit:

Article premier

Création de l'Université pour la paix

L'Université pour la paix (ci-après dénommée l'Université) est créée par les présentes et fonctionnera conformément à la Charte de l'Université pour la paix, dont le texte figure en annexe au présent accord.

Article 2

Siège de l'Université

1. Le siège de l'Université est situé au Costa Rica, sur un terrain donné à cet effet par le Gouvernement costa-ricien.

2. L'Université conclura un accord de siège avec le Gouvernement du pays hôte.

Article 3

Capacité juridique, privilèges et immunités

L'Université jouit dans le pays hôte de la capacité juridique et des facilités ainsi que des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.

Article 4

Financement de l'Université

1. Les dépenses de l'Université sont couvertes à l'aide de contributions volontaires provenant de gouvernements, d'organisations intergouvernementales et de fondations et autres sources non gouvernementales ainsi que du produit des droits d'inscription et charge connexes.

2. Le financement de l'Université n'a aucune incidence financière sur le budget de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Université des Nations Unies. Le budget de l'Université n'impose pas de contributions obligatoires aux Etats parties au present accord, à moins qu'ils n'en décident autrement.

Article 5

Amendements

1. Les parties au présent accord peuvent proposer des amendements. Les propositions sont soumises au Dépositaire pour communication aux autres parties. Le Dépositaire consulte les parties au sujet des modalités d'examen des amendements proposés.

2. La Charte de l'Université pour la paix, dont le texte figure en annexe au présent accord peut etre modifiée par le Conseil de l'Université conformément à la procédure définie à l'article 19 de ladite Charte.

Article 6

Signature définitive ou adhésion

Le présent accord est ouvert à la signature définitive de tous les Etats jusqu'au 31 décembre 1981 ou à leur adhésion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date où dix Etats, situés sur plus d'un continent, l'auront signé ou y auront adhéré. Pour les Etats qui signeront l'accord ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, l'accord entrera en vigueur à la date de la signature ou de l'adhésion.

Article 8

Dépositaire

Le present accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, francais et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui fera office de Dépositaire.

Annexe à l'accord

CHARTE DE L'UNIVERSITÉ POUR LA PAIX

Article premier

Creation

L'Université pour la paix (ci-après dénommée l'Université) est un établissement international d'enseignement supérieur au service de la paix, créé en vertu de l'accord international portant création de l'Université pour la paix, dont la présente Charte fait partie intégrante, conformément aux principes généraux qui figurent dans l'appendice à celle-ci.

Article 2

Buts et objectifs

L'Université est créée avec la volonté déterminée de doter l'humanité d'un établissement international d'enseignement supérieur au service de la paix, ayant pour objectif de favoriser entre tous les êtres humains un esprit de compréhension, de tolérance et de coexistence pacifique, d'encourager la coopération entre les peuples et de contribuer à réduire les obstacles et les menaces à la paix et au progrès dans le monde, conformément aux nobles aspirations proclamées dans la Charte des Nations Unies. A cette fin, l'Université contribue à la grande tâche universelle d'éducation pour la paix par l'enseignement, la recherche, la formation postuniversitaire et la diffusion de connaissances fondamentales pour le développement intégral de l'être humain et des sociétés, grâce à l'étude interdisciplinaire de toutes les questions liées à la paix.

Article 3

Statut juridique

L'Université est dotée du statut juridique nécessaire pour lui permettre d'atteindre ses buts et objectifs. Elle jouit, dans l'exercice de ses fonctions, de l'autonomie et des libertés universitaires correspondant à son but profondément humaniste, dans le cadre de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Article 4

Rapports avec les gouvernements, les organisations et les institutions

1. L'Université peut s'associer ou conclure des accords avec des gouvernements et des organisations, intergouvernementales et autres, et institutions dans le domaine de l'enseignement.

2. L'Université cherche notamment à établir des rapports étroits avec l'Université des Nations Unies. Le type d'association liant éventuellement l'Université à l'Université des Nations Unies est convenu d'un commun accord par les deux institutions.

3. L'Université maintient des liens étroits avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, compte tenu des responsabilités particulières de celle-ci dans le domaine de l'éducation.

Article 5

Organisation

L'Université est dotée d'une structure organisationnelle composee des éléments ci-après:

a) Le Conseil de l'Université pour la paix, organe directeur de l'Université;

b) Le Recteur de l'Université pour la paix, principal fonctionnaire administratif de l'Université;

c) La Fondation internationale, organe d'appui financier jouissant d'une autonomie fonctionnelle;

d) Le Centre international de documentation et d'information pour la paix;

e) Le Conseil consultatif international de l'Université pour la paix.

Article 6

Composition du Conseil

1. Le Conseil de l'Université pour la paix est l'autorité suprême de l'Université. Il comprend:

a) Les membres de droit ci-après:

i) Le Recteur;

ii) Les directeurs de département;

iii) Quatre représentants désignés respectivement par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, par le Recteur de l'Université des Nations Unies et par le Directeur général de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche;

iv) Deux représentants désignés par le Gouvernement du pays hôte;

b) Les membres supplémentaires ci-après:

i) Dix représentants du monde universitaire nommés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

ii) Trois étudiants représentant le corps étudiant.

2. Les représentants du monde universitaire sont des personnalités éminentes du monde universitaire nommées compte tenu de la nécessité d'une large répartition académique, géographique et culturelle.

3. Les représentants du monde universitaire international sont nommés membres du Conseil pour un mandat de quatre ans renouvelable.

4. Les représentants au Conseil du corps étudiant sont nommes pour un mandat d'un an renouvelable.

Article 7

Fonctions et pouvoirs du Conseil

Le Conseil est investi des pouvoirs suivants:

a) Arrêter des politiques générales régissant les activités et le fonctionnement de l'Université;

b) Approuver, modifier ou annuler les règles et règlements necessaires à l'application de la présente Charte et à la bonne marche de l'Université;

c) Adopter son propre règlement intérieur;

d) Elire, pour un mandat de deux ans renouvelable, un président et un vice-président du Conseil;

e) Elire le Recteur pour un mandat de cinq ans renouvelable;

f) Approuver, sur proposition du Recteur, le programme et le budget annuels de l'Université et aider à leur exécution;

g) Examiner le rapport annuel et autres rapports du Recteur sur les activités de l'Université;

h) Créer les organes et services nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs de l'Université dans le cadre de la présente Charte;

i) Modifier la présente Charte conformément à la procédure énoncée à l'article 19 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'accord international portant création de l'Université pour la paix;

j) Exercer toutes autres fonctions qui lui sont dévolues conformément à la présente Charte.

Article 8

Sessions du Conseil

Le Conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an. Il tient des sessions extraordinaires dans les cas prévus par les dispositions pertinentes de son réglement intérieur. Les sessions du Conseil sont convoquées par le Recteur.

Article 9

Majorité requise pour la prise de décisions

Sauf lorsqu'il est autrement spécifié dans le cas d'amendements à la présente Charte, le Conseil adopte ses décisions à la majorité de ses membres présents et votants.

Article 10

Recteur

Le Recteur de l'Université pour la paix est le principal responsable des activités académiques et de l'administration de l'Université. A ce titre, il a la responsabilité générale de l'organisation, de la direction et de l'administration de l'Université conformément aux politiques générales formulées par le Conseil.

Article 11

Fonctions et pouvoirs du Recteur

Le Recteur, entre autres fonctions:

a) Applique la politique définie par le Conseil;

b) Administre l'Université;

c) Prépare le programme, les plans de travail et le projet annuel de budget de l'Université devant être présentés au Conseil pour approbation;

d) Exécute les programmes de travail et engage les depenses prévues dans le budget approuvé par le Conseil;

e) Soumet au Conseil les noms des personnes qualifiées pour siéger au Conseil consultatif international;

f) Agit en tant que représentant légal de l'Université;

g) Nomme le personnel et désigne les fonctionnaires nécessaires à la bonne marche de l'Université.

Il exerce toutes autres fonctions et pouvoirs stipulés dans les dispositions de la presente Charte ou dont il est investi conformément aux décisions, règles et règlements adoptés par le Conseil.

Article 12

Centre international de documentation et d'information pour la paix

Le Centre international de documentation et d'information pour la paix fait partie intégrante de la structure organisationnelle de l'Université. Il a pour objet d'assurer le bon fonctionnement de l'Université en identifiant, rassemblant et diffusant les données et informations concernant la paix.

Article 13

Conseil consultatif international

Le Conseil consultatif international de l'Université pour la paix est composé d'éminents spécialistes des différentes disciplines étudiées à l'Université. Le Conseil donne des avis à l'Université sur ses programmes académiques. Il fonctionne sur la base des règlements formulés par le Conseil de l'Université.

Article 14

Fondation internationale

Est attachée à l'Université une Fondation internationale créée conformément aux dispositions prises par le Conseil en consultation avec le Gouvernement hôte. Elle est composée de personnalités jouissant d'un prestige reconnu. Elle a son propre patrimoine et jouit d'une autonomie fonctionnelle en tant qu'organisme financier d'appui de l'Université.

Article 15

Faculté et personnel

1. Tous les membres de la faculté sont nommés en fonction de leurs hautes qualifications universitaires et de leur attachement aux buts et objectifs de l'Université, compte dûment tenu de la nécessité d'une représentation adéquate du point de vue de la géographie, des systèmes sociaux, des traditions culturelles, de l'âge et du sexe. Ils doivent répondre aux plus hauts critères d'efficacité, de compétence et d'intégrité dans l'exercice de leurs fonctions.

2. La faculté de l'Université est composée du Recteur, du personnel académique, de professeurs invités, de chargés de recherche, de consultants universitaires et de personnel de recherche attachés à l'Université et à d'autres centres ou programmes extérieurs au siège de l'Université spécifiés par le Conseil.

3. Le Recteur nomme le personnel administratif et autre selon les modalités fixées par le Conseil pour ces nominations et conformément à la présente Charte. Il sera dûment tenu compte, lors de leur nomination, des buts et objectifs de l'Université.

4. Le Recteur est habilité, à sa discrétion, à nommer des membres de la faculté et du personnel à titre temporaire, en fonction des circonstances, conformément à la présente Charte.

Article 16

Etudiants

Les étudiants sont admis à l'Université conformément aux critères établis par le Conseil. A cet égard, le Conseil tient compte de la nécessité d'assurer une représentation internationale en accordant une attention particulière à la participation des minorités. Il faudrait s'attacher à assurer la parité entre étudiants et étudiantes de l'Université.

Article 17

Programmes et degrès universitaires

1. L'irénologie, qui comprend l'étude de la paix, l'éducation pour la paix et les droits de l'homme, est la discipline principale de l'Université. Les études menées à l'Université sont axées sur le thème de la paix internationale. Pour obtenir tout degré décerné par l'Université il faut avoir mené à bien un programme d'études, dont l'irénologie est une discipline obligatoire.

2. L'Université décerne, entre autres, des degrés de maîtrise et de doctorat nelon des modalités fixées par le Conseil.

Article 18

Patrimoine, financement et utilisation des ressources financières

1. Le patrimoine de l'Université est composé des terrains donnés par le Gouvernement costa-ricien pour ériger le siège de l'Université, des installations qui y seront construites et de tous fonds de dotation qui pourront lui être alloués.

2. L'Université tire ses revenus de contributions volontaires provenant des gouvernements, d'organisation intergouvernementales et de fondations et autres sources non gouvernementales ainsi que du produit des droits d'inscription et charges connexes.

3. L'Université décide librement de l'utilisation des ressources financières dont elle dispose pour l'exercice de ses fonctions, conformément au règlement financier élaboré et approuvé par le Conseil.

Article 19

Amendements

1. Des amendements à la présente Charte, compatibles avec les buts et objectifs fondamentaux de l'Université et avec l'accord international portant création de l'Université pour la paix, peuvent être proposés au Conseil par:

a) Un Etat partie à l'accord;

b) Le Recteur;

c) Tout autre membre du Conseil.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil.

3. Les Etats parties à l'accord international portant création de l'Université pour la paix sont notifiés sans délai de tout amendement à la Charte adopté par le Conseil.

Appendice à la Charte

PRINCIPES GENERAUX FORMULES PAR LA COMMISSION DE L'UNIVERSITÉ POUR LA PAIX CRÉER PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN APPLICATION DE SA RÉSOLUTION 34/111 DU 14 DÉCEMBRE 1979.

1. La persistance de la guerre dans l'histoire de l'humanité et les menaces croissantes qui ont pesé sur la paix au cours des dernières décennies mettent en péril la survie même du genre humain et exigent qu'on cesse de considérer la paix comme un concept négatif, comme le terme d'un conflit ou un simple compromis diplomatique, et qu'on s'attache à la concrétiser et à la préserver en utilisant la ressource la plus precieuse et la plus efficace que possède l'homme: l'éducation.

2. La paix est l'obligation première et irrévocable des nations et l'objectif fondamental de l'Organisation des Nations Unies; elle est la raison même de l'existence de l'Organisation. Néanmoins, le meilleur moyen d'atteindre ce bien suprême pour l'humanité — à savoir l'éducation — n'a pas été utilisé.

3. Nombre de nations et d'organisations internationales se sont efforcées de parvenir à la paix par le désarmement. Certes, ces efforts doivent se poursuivre; et pourtant, les faits montrent qu'il faut se garder d'un trop grand optimisme aussi longtemps que l'esprit de l'homme ne se sera pas pénétré de la notion de paix, dès son jeune âge. Il faut rompre le cercle vicieux d'une lutte pour la paix qui ne repose pas sur l'éducation.

4. Telle est la tâche ardue qui s'impose à toutes les nations et à tous les hommes à la veille du XXIe siècle. Il faut prendre la décision de sauver le genre humain menacé par la guerre, grâce à l'éducation pour la paix. Si l'éducation a été l'instrument de la science et de la technique, à plus forte raison doit-on l'utiliser pour réaliser ce droit fondamental de l'être humain.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO INTERNAZIONALE PER LA CREAZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA PACE E CARTA DELL'UNIVERSITA' DELLA PACE

ACCORDO INTERNAZIONALE PER LA CREAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA PACE

Gli Stati Parti del presente accordo,

Ricordando che, con la sua risoluzione 34/111 del 14 dicembre 1979, l'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito una Commissione internazionale incaricata, in collaborazione con il Governo Costaricano, di preparare l'organizzazione, la struttura e l'avvio dell'Università della Pace,

Desiderosi di dare effetto alle raccomandazioni della Commissione dell'Università della Pace, approvate dall'Assemblea generale nella sua trentacinquesima sessione,

Hanno convenuto, conformemente alla risoluzione 35/55 dell'Assemblea generale, del 5 dicembre 1980, quanto segue:

Articolo 1

Creazione dell'Università della pace

L'Università della pace (qui di seguito citata come l'Università) viene creata con le presenti disposizioni (?) e funzionerà conformemente alla Carta dell'Università della pace, il cui testo figura in allegato al presente accordo.

Articolo 2

Sede dell'Università

1. La sede dell'Università è situata in Costa Rica, su di un terreno fornito dal Governo costaricano a tale scopo.

2. L'Università concluderà un accordo di sede con il Governo del paese ospite.

Articolo 3

Capacità giuridica, privilegi ed immunità

L'Università godrà nel paese ospite della capacità giuridica e delle facilitazioni, come pure dei privilegi ed immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni ed alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Articolo 4

Finanziamento dell'Università

1. Le spese dell'Università saranno coperte con l'ausilio dei contributi volontari provenienti dai Governi, da organizzazioni intergovernative e da fondazioni e da altre fonti non governative, come pure dai proventi derivanti dai diritti d'iscrizione e dalle tasse connesse.

2. Il finanziamento dell'Università non avrà alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Università delle Nazioni Unite. Il bilancio dell'Università non imporrà contributi obbligatori agli Stati Parti del presente accordo, salvo che essi non decidano diversamente.

Articolo 5

Emendamenti

1. Le Parti del presente accordo potranno proporre degli emendamenti. Le proposte saranno presentate al Depositario perché le comunichi alle altre Parti. Il Depositario consulterà le Parti in merito alle modalità relative all'esame degli emendamenti proposti.

2. La Carta dell'Università della pace, il cui testo figura in allegato al presente accordo, potrà essere modificata dal Consiglio dell'Università conformemente alla procedura definita nell'articolo 19 di detta Carta.

Articolo 6

Firma definitiva o adesione

Il presente accordo sarà aperto alla firma definitiva o all'adesione di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1981. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui dieci Stati, situati su più di un continente, l'avranno firmata o vi avranno aderito. Per quegli Stati che firmeranno l'accordo o che vi aderiranno successivamente alla sua entrata in vigore, l'accordo entrerà in vigore alla data della firma o dell'adesione.

Articolo 8

Depositario

Il presente accordo, di cui i testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolgerà le funzioni di Depositario.

Allegato all'accordo

CARTA DELL'UNIVERSITÀ DELLA PACE

Articolo 1

Creazione

L'Università della pace (qui di seguito citata come l'Università) è un istituto internazionale d'istruzione superiore al servizio della pace, istituita in virtù dell'accordo internazionale per la creazione dell'Università della pace, di cui la presente Carta costituisce parte integrante, in conformità ai principi generali menzionati nell'appendice di detta Carta.

Articolo 2

Scopi e obiettivi

L'Università viene creata con la ferma volontà di dotare l'umanità di un istituto internazionale d'istruzione superiore al servizio della pace, avente per obiettivo quello di favorire tra tutti gli esseri umani uno spirito di comprensione, tolleranza e di coesistenza pacifica; d'incoraggiare la cooperazione tra i popoli e di contribuire a ridurre gli ostacoli e le minacce alla pace ed al progresso nel mondo, conformemente alle nobili aspirazioni proclamate nella Carta delle Nazioni Unite. A tal fine, l'Università contribuirà al grande compito universale della educazione alla pace attraverso l'insegnamento, la ricerca, la formazione post-universitaria, e la diffusione delle conoscenze fondamentali per lo sviluppo integrale dell'essere umano e delle società, grazie allo studio interdisciplinare di tutte le questioni collegate alla pace.

Articolo 3

Status giuridico

All'Università sarà attribuito lo status giuridico necessario per permetterle di raggiungere i suoi scopi ed i suo obiettivi. Nell'esercizio delle sue funzioni, essa godrà dell'autonomia e delle libertà universitarie corrispondenti ai suoi scopi profondamente umanitari, nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Articolo 4

Rapporti con i Governi, le organizzazioni e gli istituti

1. L'Università potrà associarsi o concludere accordi con dei governi e delle organizzazioni intergovernative o altre, e degli istituti nel settore dell'insegnamento.

2. L'Università cercherà in particolare, di stabilire degli stretti rapporti con l'Università delle Nazioni Unite. Il tipo di associazione che collegherà eventualmente l'Università all'Università delle Nazioni Unite verrà concordato, di comune accordo, fra i due istituti.

3. L'Università manterrà stretti legami con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, tenuto conto delle particolari responsabilità di quest'ultima nel settore dell'educazione.

Articolo 5

Organizzazione

L'Università sarà dotata di una struttura organizzativa composta dai seguenti elementi:

a) il Consiglio dell'Università della pace, organo direttivo dell'Università;

b) il rettore dell'Università della pace, il più alto funzionario amministrativo dell'Università;

c) la Fondazione internazionale organo di sostegno finanziario che godrà di un'autonomia funzionale;

d) il Centro internazionale di documentazione e d'informazione per la pace;

e) il Consiglio consultivo internazionale dell'Università della pace.

Articolo 6

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Università della pace è l'autorità suprema dell'Università. Esso comprende:

a) i seguenti membri di diritto:

i) il rettore;

ii) i direttori dei dipartimenti;

iii) quattro rappresentanti designati, rispettivamente, dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, dal rettore dell'Università delle Nazioni Unite e dal Direttore generale dell'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca;

iv) due rappresentanti designati dal Governo del paese ospite;

b) i seguenti membri aggiunti:

i) dieci esponenti del mondo universitario designati dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in consultazione con il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;

ii) tre studenti in rappresentanza del corpo studentesco.

2. Gli esponenti del mondo universitario saranno delle personalità eminenti del mondo universitario nominate tenendo presente l'esigenza di un'ampia ripartizione accademica, geografica e culturale.

3. Gli esponenti del mondo universitario internazionale verranno nominati membri del Consiglio con un mandato di quattro anni rinnovabile.

4. I rappresentanti del corpo studentesco in seno al Consiglio verranno nominati con un mandato di un anno, rinnovabile.

Articolo 7

Funzioni e poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei seguenti poteri:

a) fissare politiche generali che regolino le attività ed il funzionamento dell'Università;

b) approvare, modificare o annullare le norme ed i regolamenti necessari per l'applicazione della presente Carta e per il buon funzionamento dell'Università;

c) adottare il proprio regolamento interno;

d) eleggere, con un mandato di due anni rinnovabile, un presidente ed un vice presidente del Consiglio;

e) eleggere il rettore, con un mandato di cinque anni rinnovabile;

f) approvare, su proposta del rettore, il programma ed il bilancio preventivo annuali dell'Università e collaborare alla loro attuazione;

g) esaminare il rapporto annuale e altri rapporti del rettore sulle attività dell'Università;

h) creare gli organi e i servizi necessari per permettere la realizzazione degli obiettivi dell'Università nel quadro della presente Carta;

i) modificare la presente Carta, conformemente alla procedura menzionata nell'articolo 19 che segue, subordinatamente alle disposizioni dell'accordo internazionale per la creazione dell'Università della pace;

j) esercitare tutte quelle altre funzioni ad esso attribuite conformemente alla presente Carta.

Articolo 8

Sedute del Consiglio

Il Consiglio si riunirà in seduta ordinaria due volte l'anno. Esso terrà delle sedute straordinarie nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni del proprio regolamento interno. Le sedute del Consiglio verranno convocate dal rettore.

Articolo 9

Maggioranza richiesta per l'adozione di decisioni

Salvo quando sia diversamente specificato nel caso di emendamenti alla presente Carta, il Consiglio adotterà le proprie decisioni con la maggioranza dei membri presenti e votanti.

Articolo 10

Rettore

Il rettore dell'Università della pace è il responsabile principale delle attività accademiche e dell'amministrazione dell'Università. In tale veste, egli ha la responsabilità generale dell'organizzazione, della direzione e dell'amministrazione dell'Università, in ottemperanza alle politiche generali formulate dal Consiglio.

Articolo 11

Funzioni e poteri del rettore

Il rettore, tra le sue altre funzioni:

a) attua la politica stabilita dal Consiglio;

b) amministra l'Università;

c) prepara il programma, i piani di lavoro ed il progetto annuale del bilancio di previsione dell'Università che dovrà essere presentato al Consiglio per l'approvazione;

d) attua i programmi di lavoro e impegna le spese previste nel bilancio approvato dal Consiglio;

e) sottopone al Consiglio i nominativi delle persone qualificate per sedere in seno al Consiglio consultivo internazionale;

f) agisce quale rappresentante legale dell'Università;

g) nomina il personale e designa i funzionari necessari al buon funzionamento dell'Università.

Egli esercita tutte le altre funzioni e poteri contemplati nelle disposizioni della presente Carta, o di cui verrà investito conformemente alle decisioni, norme e regolamenti adottati dal Consiglio.

Articolo 12

Centro internazionale di documentazione e d'informazione per la pace

Il Centro internazionale di documentazione e d'informazione per la pace costituisce parte integrante della struttura organizzativa dell'Università. Esso ha per obiettivo quello di assicurare il buon funzionamento dell'Università mediante l'identificazione, la raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti la pace.

Articolo 13

Consiglio consultivo internazionale

Il Consiglio consultivo internazionale dell'Università della pace è composto di eminenti specialisti delle varie discipline studiate presso l'Università. Il Consiglio fornisce consulenza all'Università circa i programmi accademici. Esso funziona sulla base dei regolamenti formulati dal Consiglio dell'Università.

Articolo 14

Fondazione internazionale

Viene collegata all'Università una Fondazione internazionale creata in ottemperanza alle disposizioni adottate dal Consiglio, in consultazione con il Governo ospite. Essa sarà composta da personalità che godono di un prestigio riconosciuto. Essa disporrà di un patrimonio proprio e godrà di un'autonomia funzionale quale organismo finanziario di sostegno dell'Università.

Articolo 15

Facoltà e personale

1. Tutti i membri della facoltà saranno nominati in funzione delle loro alte qualifiche universitarie e del loro attaccamento agli scopi e agli obiettivi dell'Università, tenuto debitamente conto della esigenza di una adeguata rappresentanza dal punto di vista geografico, dei sistemi sociali, delle tradizioni culturali, dell'età e del sesso. Nell'esercizio delle loro funzioni, essi dovranno rispondere ai più elevati criteri di efficienza, competenza e integrità.

2. La facoltà dell'Università è composta dal rettore, dal personale accademico, dai professori invitati, dagli incaricati delle ricerche, dai consulenti universitari e dal personale di ricerca collegato all'Università e ad altri centri o programmi esterni alla sede universitaria specificati dal Consiglio.

3. Il rettore nominerà il personale amministrativo ed altro personale secondo le modalità, fissate dal Consiglio relativamente a dette nomine, e in conformità con la presente Carta. All'atto delle suddette nomine verranno tenuti in debito conto gli scopi e gli obiettivi dell'Università.

4. Il rettore avrà la facoltà, a sua discrezione, di nominare dei membri della facoltà e del personale a titolo temporaneo, in funzione delle circostanze e conformemente alla presente Carta.

Articolo 16

Studenti

Gli studenti saranno ammessi all'Università conformemente ai criteri fissati dal Consiglio. A questo riguardo, il Consiglio terrà conto della necessità di assicurare una rappresentazione internazionale attribuendo una particolare attenzione alla partecipazione delle minoranze. Occorrerà sforzarsi di assicurare la parità tra studenti e studentesse dell'Università.

Articolo 17

Programmi e titoli universitari

1. L'irenologia, che comprende lo studio della pace, l'educazione alla pace e ai diritti dell'uomo, sarà la disciplina principale dell'Università. Gli studi condotti presso l'Università s'impernieranno sul tema della pace internazionale. Per ottenere un titolo conferito dall'Università occorrerà aver portato a termine un programma di studi di cui l'irenologia costituirà una disciplina obbligatoria.

2. L'Università conferirà, tra l'altro, dei titoli di laurea e di dottorato, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

Articolo 18

Patrimonio, finanziamento ed utilizzo delle risorse finanziarie

1. Il patrimonio dell'Università è composto di terreni donati dal Governo costaricano per erigervi la sede dell'Università, delle installazioni che vi verranno costruite e di tutti i fondi di dotazione che potranno esserle assegnati.

2. L'Università deriverà i propri proventi dai contributi volontari provenienti da governi, organizzazioni intergovernative e da fondazioni e altre fonti non governative, come pure dai proventi derivanti dai diritti d'iscrizione e dalle tasse connesse.

3. L'Università deciderà in piena libertà circa l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui disporrà per l'esercizio delle sue funzioni, in ottemperanza al regolamento finanziario elaborato ed approvato dal Consiglio.

Articolo 19

Emendamenti

1. Potranno essere proposti al Consiglio degli emendamenti alla presente Carta, che siano compatibili con gli scopi e gli obiettivi fondamentali dell'Università e con l'accordo internazionale per la creazione dell'Università della Pace, da parte di:

a) uno Stato Parte dell'accordo;

b) il rettore;

c) ogni altro membro del Consiglio.

2. Gli emendamenti verranno adottati con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

3. Agli Stati Parti dell'accordo internazionale per la creazione dell'Università della pace verrà notificato senza indugio ogni emendamento alla Carta adottato dal Consiglio.

Appendice alla Carta

PRINCIPI GENERALI FORMULATI DALLA COMMISSIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA PACE CREATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE, IN APPLICAZIONE DELLA SUA RISOLUZIONE 34/111 DEL 14 DICEMBRE 1979.

1. Il persistere della guerra nella storia dell'umanità e le crescenti minacce incombenti sulla pace nel corso degli ultimi decenni mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza del genere umano e richiedono che si cessi di considerare la pace come un concetto negativo, come termine per un conflitto, o come semplice compromesso diplomatico, e che ci si sforzi di concretarla e preservarla facendo ricorso alla più preziosa e più efficace risorsa che l'uomo possegga: l'educazione.

2. La pace è l'obbligo primario ed inderogabile delle nazioni e l'obiettivo fondamentale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; essa è la ragione stessa dell'esistenza dell'Organizzazione. Cio-

nondimeno, il miglior modo per raggiungere questo bene supremo per l'umanità — ossia l'educazione — non è stato utilizzato.

3. Numerose nazioni ed organizzazioni internazionali si sono sforzate di raggiungere la pace attraverso il disarmo. Certamente questi sforzi debbono essere proseguiti, e, tuttavia, i fatti dimostrano che occorre non lasciarsi trasportare da un eccessivo ottimismo fintantoché lo spirito dell'uomo non sarà stato permeato dalla nozione di pace, sin dalla più tenera età. Occorre spezzare il circolo vizioso di una lotta per la pace che non si poggi sull'educazione.

4. Questo è il compito arduo che s'impone a tutte le nazioni ed a tutti gli uomini alla vigilia del XXI secolo. Occorre prendere la decisione di salvare il genere umano minacciato dalla guerra, grazie all'educazione alla pace. Se l'educazione è stata lo strumento della scienza e della tecnica, a maggior ragione occorre utilizzarlo per realizzare questo diritto fondamentale dell'essere umano.

(1186)

Autorizzazione all'U.N.I.C.E.F. ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1982, registro n. 3 Esteri, foglio n. 395, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, l'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) è stato autorizzato ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla signorina Angiola Maria Resignani con testamento olografo e disposizioni aggiunte, pubblicato per atto notaio Piergiorgio Corbelli di Scandiano in data 14 febbraio 1980, repertorio n. 16902/5812, consistente in beni mobili e in un fabbricato con adiacente terreno siti in Reggio Emilia nella zona periferica denominata « San Prospero degli Strinati ».

(1239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate, con sede in Milano e stabilimento a Canonica d'Adda (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi di Udine, è prolungata al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura cascami seta, con stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata a nove mesi.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura cascami seta, con stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon, stabilimento di Castelleone (Cremona) ora società I.T.C., stabilimento di Castelleone (Cremona), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon, stabilimento di Castelleone (Cremona) ora società I.T.C., stabilimento di Castelleone (Cremona), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pautasso Luigi di Pautasso Angelo e Rosa, con sede e stabilimento in Torrazza Piemonte (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio 1980 al 15 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pautasso Luigi di Pautasso Angelo e Rosa, con sede e stabilimento in Torrazza Piemonte (Torino), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 13 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 13 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteneve, Racines (Bolzano), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty di Frosinone e Pomezia, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Marconi Marco & Antonio, con sede in Recanati (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Universal Sud, con stabilimento in Villaricca (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.C.T. - Galvanotecnica Ciardo Torino S.p.a., con sede in Borgato Torinese (Torino) e succursale in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli - S.p.a., con sede in Milano per la propria azienda accessori industriali di Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 luglio 1981 al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in Roma e stabilimenti in Catania e Messina, è prolungata al 1° dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Cane di Omegna (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domizia, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, con sede in Roma e unità di Milano, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone, stabilimento di Sesto al Reghena (Pordenone), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone, stabilimento di Sesto al Reghena (Pordenone), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Mediterranea raffineria siciliana petroli, sede secondaria di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 6 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Mediterranea raffineria siciliana petroli, sede secondaria di Milano, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale lucana (PIL), con sede in Potenza, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria fiammiferi ed affini di Catania, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Industria fiammiferi ed affini di Catania, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma e miniera a Gorno (Bergamo), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Del Dotto di Acquacalda (Lucca) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Celentano, con stabilimento in Nocera Superiore (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo

dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Celentano, con stabilimento in Nocera Superiore (Salerno), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sciallerie Nembri di Carugo (Como) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, deposito di Genova, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1247)

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuratex di Olbia (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata al 29 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Sila di Catanzaro Lido, è prolungata al 12 maggio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi Confezioni con sede in Orvieto, per le unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo) e Matelica (Macerata), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman in liquidazione con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Latina), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, con sede e stabilimento in Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattàmento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Genova, è prolungata al 29 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Deposito di Palermo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad Italiana di Chieti Scalo, è prolungata all'11 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Huni Italiana, con sede e stabilimento in Colzate (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.V.A. - Società elettrochimica vesuviana azionario, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 14 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME di Pomezia, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME di Pomezia, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa, è prolungata al 25 giugno 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tecno-Metal di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tecno-Metal di Frosinone, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tecno-Metal di Frosinone, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata al 15 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In-Plas - Industria plastica siciliana di Piano Tavola (Catania), è prolungata al 5 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In-Plas - Industria plastica siciliana di Piano Tavola (Catania), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In-Plas - Industria plastica siciliana di Piano Tavola (Catania), è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano, con sede e stabilimento in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36 della S.p.a. Unidal, in liquidazione, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comes S.p.a. di Ariccia (Roma), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sicer - Società industriale costruzioni elettrodomestici Robella, con sede in Robella (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1248)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta di confezioni Rondina Antonio, in Fratterosa

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 66.527.000 dovuto dal sig. Antonio Rondina è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pesaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1213)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Elio Checcacci di Mario e Paolo Checcacci S.n.c., in Prato.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 48.451.000 dovuto dalla ditta Elio Checcacci di Mario e Paolo Checcacci S.n.c. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dallo art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1238)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla stessa facoltà dell'Università di Modena.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con il decreto ministeriale 31 ottobre 1973 è attribuito, unitamente alla titolare dottoressa Maria Antonietta Muglia alla cattedra seconda di istologia ed embriologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1982, registro n. 26, foglio n. 12.

(1283)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena alla stessa facoltà dell'Università di Parma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena con il decreto ministeriale 27 febbraio 1956 è attribuito, unitamente al titolare dott. Elio Rinaldi alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1982, registro n. 26, foglio n. 211.

(1284)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia alla stessa facoltà dell'Università di Venezia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di merceologia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia con il decreto ministeriale 8 novembre 1954 è attribuito, unitamente alla titolare dottoressa Vanna Bacci Patella alla cattedra di merceologia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1982, registro n. 26, foglio n. 13.

(1285)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa alla stessa facoltà del Politecnico di Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di architettura tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Vittorio Oldani alla cattedra di tipologia strutturale della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1982, registro n. 26, foglio n. 11.

(1286)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ventidue serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di due serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1304)

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle novantasette serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di otto serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1305)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987, emessi in base al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1306)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 204 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposto con decreto ministeriale 27 ottobre 1981, n. 6411/R, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 28 novembre 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) a pag. 7865, al numero d'ordine 37, dove si legge: « Cortipred ... *13971* », si deve invece leggere: « Cortipred ... *13791* »;

2) a pag. 7867, al numero d'ordine 102, dove si legge: « Monocalciol vitaminico ... *2973/A-1* », si deve invece leggere: « Monocalciol vitaminico ... *2973/C* ».

(1250)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi ottanta posti per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, contingente uffici principali, categoria quarta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1980, con il quale, nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1980, n. 52380, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche funzionali individuate in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, e quelle previste dal precedente ordinamento;

Visto il decreto ministeriale n. 4132 dell'11 agosto 1980, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Visto il decreto ministeriale n. 53178 del 9 marzo 1981;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione ed integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi, per esami, a complessivi ottanta posti di operatore specializzato di esercizio, contingente degli uffici principali, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel predetto contigente presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Lombardia . . . . n. 5
Piemonte-Val d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte) . . . . » 5
Liguria . . . . » 5
Veneto . . . . » 5
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino) . . . . » 5
Friuli-Venezia Giulia . . . . » 5
Emilia-Romagna . . . . » 5
Toscana . . . . » 5
Marche-Umbria . . . . » 5
Lazio . . » 5
Puglia-Lucania » 5
Calabria » 5
Sardegna » 5
Campania . » 5
Sicilia » 5
Abruzzi-Molise . » 5

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio in prova, contingente degli uffici principali, del personale dell'esercizio di quarta categoria, per complessivi ottanta posti da conferire presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali:

Lombardia . . . . n. 5
Piemonte-Val d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte) . . . . » 5
Liguria . . . . » 5
Veneto . . . . » 5
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino) . . . . » 5
Friuli-Venezia Giulia . . . . » 5
Emilia-Romagna . . . . » 5
Toscana . . . . » 5
Marche-Umbria . . . . » 5
Lazio . . . . » 5
Puglia-Lucania . . . . » 5
Calabria . . . . » 5
Sardegna . . . . » 5
Campania . . . . » 5
Sicilia . . . . » 5
Abruzzi-Molise . . . . » 5

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, punto 4, lettera *b*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, il cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservato in favore dei dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni di terza categoria, con qualifica di operatore di esrcizio, contingente U.P. e U.L.A. - operatore telecomunicazioni - operatore trasporti (corrispondenti alle soppresse qualifiche di fattorino, portalettere, sorvegliante capo ed equiparate delle tabelle XIX, XX, XXI e XXIV), che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, almeno tre anni di anzianità di servizio nella terza categoria, salvo il disposto di cui all'art. 15 della legge n. 101.

Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferite agli altri candidati idonei.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, di sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per il personale della terza categoria di cui al secondo comma del precedente art. 1, in servizio di ruolo alla data del 22 aprile 1979, è sufficiente il possesso della licenza della scuola d'obbligo (licenza elementare, purché conseguita anteriormente all'anno 1963, altrimenti diploma d'istituto di istruzione secondaria di primo grado).

Per lo stesso personale della terza categoria di cui al secondo comma del precedente art. 1, in servizio di ruolo alla data del 1° maggio 1978, si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio (quarta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo, ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.
Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

n) se intendono effettuare le prove facoltative di cui all'art. 9 del presente bando di concorso.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla direzione compartimentale per la quale si intende concorrere, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) di appartenere alla terza categoria;

f) la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 (22 aprile 1979) e la data di promozione a detta qualifica;

g) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo triennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della direzione compartimentale per la quale concorrono;

l) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

m) se intendono effettuare le prove facoltative di cui all'art. 9 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a*) ad *h*) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate alla competente direzione compartimentale.

Si osservano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio. Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 11.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla VII. Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali.

Art. 9.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio, da una prova pratica e da una conversazione facoltativa in francese o in inglese, o in entrambe le lingue, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto ottenuto nel colloquio, di quello conseguito nella prova pratica e di un decimo dei voti ottenuti nelle prove facoltative (di francese o inglese) purché non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 10.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerle. Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla

guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del terzo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quella di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento, comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

Il personale della terza categoria di cui al terzo comma dell'art. 2 del presente bando, dovrà produrre soltanto il documento di cui al n. 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, qualora non l'abbia già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quindici, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 novembre 1981

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 1

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

1) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi da questa forniti.

2) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

3) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

4) Geografia fisica e politica del mondo in generale e dell'Europa in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione interne dell'Italia.

PROVA PRATICA

a) Macchina calcolatrice: esecuzione di calcoli, nel tempo massimo di quindici minuti e con l'uso di macchine calcolatrici scriventi a funzionamento elettronico, sulle quattro operazioni e computo di interessi, sconti e percentuali.

b) Dattilografia: copiatura di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno 120 battute al minuto per un periodo di 10 minuti.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Le prove consisteranno in una conversazione in francese o in inglese su argomenti di normale generale conoscenza in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua scelta.

N.B. — A tali prove saranno ammessi i candidati che ne abbianno fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . (1)

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

. . . . (2)
(cognome e nome) (luogo di nascita)

. . . .
(data di nascita) (indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . . . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. . . . posti (3) per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio in prova, del personale dell'esercizio di quarta categoria, contingente degli uffici principali, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la presente è indirizzata;

l) di voler sostenere l... prov... facoltativ... di cui all'art. 9 del bando di concorso in .
(indicare la lingua prescelta o ambedue le lingue)

m) . . (9).

Data, . .

Firma (10)

Note:

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge: il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1253)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1254)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica ed elettronica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria e in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio, 2, 35100 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di economia e politica agraria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio, 2, 35100 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(1255)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di segretario, collocatore e coadiutore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 28 febbraio 1982 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1981, registro n. 4, foglio n. 250, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 28 febbraio 1982 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1981, registro n. 13, foglio n. 230, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova, ruolo degli uffici del lavoro e massima occupazione, da destinare nel Veneto, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 28 febbraio 1982 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1981, registro n. 9, foglio n. 218, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova, ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare nel Piemonte, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1979.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 28 febbraio 1982 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1981, registro n. 12, foglio n. 145, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore in prova ruolo collocatori, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, da destinare nel Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 28 febbraio 1982 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1982, registro n. 1 foglio n. 151, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quaranta posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 28 febbraio 1982 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1981, registro n. 14, foglio n. 247, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di coadiutore in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 28 febbraio 1982 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1982, registro n. 1, foglio n. 152, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami a dieci posti di coadiutore in prova, ruolo uffici del lavoro e massima occupazione, da destinare nel Veneto, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(1191)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con il quale sono stati indetti per la sessione 1979 gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1981, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame summenzionato;

Accertato che il nominativo del dott. Luigi Montalbetti nato a Busto Arsizio il 15 febbraio 1942, è stato erroneamente omesso da detta graduatoria;

Considerato che occorre procedere alla integrazione del decreto ministeriale in data 31 luglio 1981 con l'inscrimento del nominativo del dott. Montalbetti;

Decreta:

Il dott. Luigi Montalbetti, nato a Busto Arsizio il 15 febbraio 1942, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'anno 1979, di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1981, con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(1218)

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di assistente medico per i servizi sanitari dell'unità sanitaria locale della Valnerina con sede di servizio a Sellano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per i servizi sanitari dell'U.S.L. della Valnerina con sede di servizio a Sellano (Perugia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - Dipartimento servizi sociali in Perugia, via S. Bonaventura, 10.

(166/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 67 del 10 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale dell'Adda n. 59, in Cassano d'Adda: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di vigile sanitario e infermiere generico; riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio e aggiunto geometra.

Ospedali civili riuniti « G. Rummo » di Benevento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di vigilatrice d'infanzia.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820700)